

COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

Provincia di Cremona

Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 12/05/2001
Modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 24/01/2011 (Art. 17bis)
Modificato con deliberazione consiliare n. 52 del 28/09/2012 (Art. 23 comma 1)
Modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 30/10/2015 (Art. 20)
Modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 21/07/2016 (Art. 15 c. 2 e 7, art. 17bis c.1, art. 17ter, art. 24, art. 34)
Modificato con deliberazione consiliare n. 7 del 28/03/2022 (Art. 32)

Statuto comunale

TITOLO I° PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I° Principi e finalità

Articolo 1 – Principi generali

1. Il Comune di Rivolta d'Adda è Ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
3. Appartengono alla comunità rivoltana coloro che risiedono nel territorio comunale o vi hanno dimora o vi svolgono abitualmente la propria attività lavorativa, nonché i cittadini residenti.

Articolo 2 – Stemma e Gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con la locuzione "Comune di Rivolta d'Adda".
2. Lo stemma del Comune è come descritto dal D.P.R. 7.8.1990, n. 4757.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a particolari iniziative o circostanze, il Sindaco predispone l'esibizione del Gonfalone con lo stemma del Comune.

Articolo 3 – Territorio

1. Il Comune di Rivolta d'Adda comprende la parte del territorio nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della L. 24.12.1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Le modificazioni della circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale – ai sensi dell'art. 133 della Costituzione – previa consultazione referendaria.

Articolo 4 – Casa Comunale

1. La Casa Comunale ha sede nei seguenti edifici:
 - immobile ubicato in Piazza Vittorio Emanuele n. 1, identificato al Foglio 12 Mappale124;
 - immobile ubicato in Via Stefano Renzi n. 7, identificato al Foglio 12 Mappali 100, 104 e 107.

Articolo 5 – Finalità dell'Ente

1. L'azione istituzionale del Comune è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi di giustizia sociale e di progresso economico:
 - a. Trasparenza e pubblicità, economicità, efficacia ed efficienza caratterizzanti gli atti amministrativi e le iniziative pubbliche di competenza, con l'apporto della partecipazione popolare, sia collettiva che della singola persona, basata su rapporti di civica fiducia, intercorrenti tra la Comunità e l'Amministrazione Comunale;

- b. La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali caratterizzanti il proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- c. Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito al fine di garantire ad ogni persona pari diritti ed opportunità;
- d. La difesa e la tutela della vita umana nell'arco della sua esistenza;
- e. Il riconoscimento della famiglia come ambito primario di formazione della persona;
- f. La promozione, il potenziamento ed il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini;
- g. Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche attraverso il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di volontariato;
- h. L'attuazione e la promozione di interventi in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- i. Il consolidamento e l'ampliamento dello spirito di solidarietà e la realizzazione di rapporti tra cittadini ad esso improntati;
- j. Il sostegno delle iniziative educative e del tempo libero, promosse anche da associazioni ed enti giuridicamente riconosciuti;
- k. La promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- l. La valorizzazione delle autonomie locali nell'ambito dell'unità nazionale;
- m. L'affermazione della propria tradizionale vocazione europeista, finalizzando la propria opera di autogoverno al raggiungimento di una nuova stagione di convivenza pacifica e di libera cooperazione fra i popoli e Stati, aderendo ad ogni organizzazione comunitaria internazionale che riconosca i principi fondamentali della Carta Europea delle Libertà e delle Autonomie;
- n. Il perseguimento della collaborazione e della cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla amministrazione;
- o. L'integrazione fra pubblico e privato nella gestione dei servizi, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e diminuire i costi, di migliorare la qualità dei servizi attraverso il miglioramento progressivo delle prestazioni, previa revisione periodica degli standards, con il concorso dei cittadini.

Articolo 6 – Forme associative

1. Il Comune, in conformità agli articoli 30 –34 del T.U. 18.8.2000 n. 267, promuove e favorisce la gestione di servizi o funzioni in coordinamento con altri Comuni, mediante convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni, esercizio associato di funzioni e servizi, tesi alla risoluzione dei problemi specifici della propria area territoriale.

Articolo 7 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, nonché mediante l'applicazione di un sistema di gestione aziendale per la qualità dei servizi.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e religiose operanti nel suo territorio.

TITOLO II° ORDINAMENTO STRUTTURALE

Articolo 8 - Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

Articolo 9 – Attribuzioni ed esercizio di funzioni

1. La Legge e lo Statuto attribuiscono le funzioni agli organi di governo, che le esercitano nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti.

2. Il titolare delle funzioni è responsabile del loro esercizio e del risultato.

3. Le funzioni sono delegabili solo nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto. Il delegante risponde dell'esercizio delle funzioni delegate quando la responsabilità consegue dagli atti di indirizzo di delega.

Articolo 10 – Consiglio Comunale – Attribuzioni e competenze

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico ed amministrativo, anche mediante l'approvazione di direttive generali.

2. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il funzionamento del Consiglio Comunale deve essere disciplinato da apposito regolamento ai sensi dell'art. 11 della legge n. 265 del 3.8.1999.

4. Lo Statuto, il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ed ogni singolo atto devono assicurare il libero esercizio del mandato dei consiglieri comunali.

5. In particolare compete al Consiglio Comunale:

a. Determinare l'indirizzo politico ed amministrativo dell'Ente;

b. Esercitare la potestà regolamentare deliberando i regolamenti previsti dalla legge, dallo Statuto e quelli relativi alle funzioni attribuite al Consiglio dalla legge;

c. Adottare gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge;

d. Esercitare il controllo sull'attività amministrativa della Giunta;

e. Improntare l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;

f. Stabilire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti ed Istituzioni;

g. Nell'adozione degli atti fondamentali il Consiglio Comunale privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione della Provincia, della Regione e dello Stato;

h. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

6. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale. Il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni Consiliari per determinate materie, con funzioni referenti e consultive. Il Regolamento di cui al 2° comma dell'art. 38 del D.L. 18.8.2000, n. 267 disciplina i poteri delle Commissioni, nonché l'organizzazione e la forma di pubblicità dei lavori. Sono promosse ed assicurate le condizioni di pari opportunità di cui alla L. 10.4.1991, n. 125, favorendo la presenza di entrambi i sessi nell'organo collegiale.

7. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire Commissioni per indagare sull'attività dell'Amministrazione. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. I poteri di organizzazione e la forma di pubblicità sono disciplinati dal Regolamento di cui all'art. 38, 2° comma, del D.L. 18.8.2000 n. 267.

Articolo 11 – Linee programmatiche

1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi durante il proprio mandato.

2. Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni ed adeguamenti mediante presentazione di appositi emendamenti, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale, contestualmente all'approvazione del Conto Consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Articolo 12 – Decadenza dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive di sessione ordinaria del Consiglio sono dichiarati decaduti.

2. La decadenza può essere proposta d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune. E' pronunciata dal Consiglio Comunale non prima di dieci giorni dalla notifica al Consigliere dell'avvio del procedimento di decadenza con comunicazione scritta ex art. 7 della L. 7.8.1990, n. 241, con la quale l'interessato è informato dell'avviso del procedimento, il Consigliere può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di avvio del procedimento. Scaduto il predetto termine il Consiglio delibera in merito.

3. Sull'istanza di decadenza si pronuncia il Consiglio Comunale in seduta pubblica e con voto palese.

La proposta è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Articolo 13 – Giunta Comunale – Attribuzioni e competenze

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco al governo del Comune, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Consiglio, esercita attività di promozione, nonché di verifica dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

2. Alla Giunta Comunale è attribuito il diritto di ricorso giurisdizionale in ogni caso di controversie per garantire il libero esercizio delle competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale garantiti dalla costituzione e dalle leggi di settore.

3. Compete alla Giunta:

a. Svolgere attività propositiva in relazione a tutte le decisioni che rientrano nelle competenze del Consiglio indicate all'art. 9;

b. Adottare tutti gli atti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 107 del D.L. 18.8.2000, n. 267, non riservati dalla legge al Consiglio, che non risultino nelle competenze del Sindaco, previsti dalla legge o dallo Statuto.

c. Adottare ogni altro provvedimento di cui sia stabilita la generica attribuzione al Comune e non sia specificamente riservata ad altri organi del Comune stesso.

Articolo 14 – Composizione e funzionamento

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori pari ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, dei Consiglieri Comunali, computando a tal fine anche il Sindaco. Sono promosse ed assicurate le condizioni di pari opportunità di cui alla L. 10.4.1991, n. 125, favorendo la presenza di entrambi i sessi nell'organo collegiale.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, è possibile tuttavia nominare anche Assessori esterni al Consiglio Comunale fino ad un massimo di due, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità ed in possesso di particolare competenza tecnica, amministrativa e professionale.
3. La Giunta Comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
4. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che nelle votazioni segrete, obbligatorie se comportano la valutazione di persone.
5. Ai componenti della Giunta Comunale spetta l'indennità di funzione nei limiti fissati dalla legge, con le modalità dalla stessa determinate.
6. I singoli Assessori cessano dalla carica:
 - a. Per dimissioni proprie;
 - b. Per revoca da parte del Sindaco;
 - c. Per decadenza di diritto, ai sensi del 6° comma dell'articolo 59 del T.U. 18.8.2000, n. 267;
7. I singoli Assessori sono sospesi di diritto al verificarsi della fattispecie di cui al 1° comma dell'articolo 59 del T.U. 18.8.2000, n. 267.

Articolo 15 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità dettate dalla legge, che stabilisce, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai Responsabili degli Uffici in merito agli indirizzi amministrativi e gestionali.
3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune; ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla Regione Lombardia, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi.
5. Sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale, egli provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dallo Statuto attribuzioni quale organo d'amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 16 – Attribuzioni e competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:
 - a. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b. Nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco; di ciò dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;
 - c. Assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - d. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - e. Indice i comizi per i referendum previsti dall'art. 8, 3° comma del T.U. 18.8.2000, n. 267;
 - f. Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - g. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio Comunale;
 - h. Ha la rappresentanza in giudizio del Comune, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - i. Provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - j. Rilascia attestati di utilità pubblica;
 - k. Promuove e conclude accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U. 18.8.2000, n. 267;
 - l. Adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle Leggi.

Articolo 17 – Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco svolge funzioni surrogatorie del Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento, sia quale Capo dell'Amministrazione comunale sia quale Ufficiale di Governo.
2. Sostituisce il Sindaco nella funzione di presidenza del Consiglio Comunale solo se Consigliere.

Articolo 17 bis - Assessore Anziano

1. E' Assessore anziano, ad ogni fine di legge e di Statuto, l'Assessore che segue il Vice Sindaco nell'elenco comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267.
2. In caso di assenza dell'Assessore anziano, per la sostituzione di quest'ultimo, si segue l'ordine determinato nel citato elenco.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta all'Assessore anziano sostituire il Sindaco nelle funzioni di Ufficiale di Governo e di Capo dell'Amministrazione.
4. L'Assessore anziano sostituisce il Sindaco nella funzione di presidenza del Consiglio Comunale solo se Consigliere.

Articolo 17 ter – Deleghe ai consiglieri

1. Il Sindaco può conferire ai singoli consiglieri una delega avente per oggetto materie circoscritte e puntuali nell'ambito delle quali il Consigliere delegato coaudiva il Sindaco o Assessore delegato nell'esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al Sindaco e/o Assessore delegato osservazioni e proposte.

2. Ai Consiglieri delegati è attribuita la facoltà di presentare proposte alla Giunta, relazionare e discutere sulle materie delegate.

3. Il Sindaco può invitare il Consigliere delegato a partecipare alla riunione della Giunta in cui venga trattato un argomento riguardante la delega per relazionare sul medesimo, ma dovrà assentarsi al momento della votazione.

4. La delega ha durata massima pari al mandato del Sindaco e può essere revocata con decreto del Sindaco in qualsiasi momento

TITOLO III° MODALITA' DI PARTECIPAZIONE – DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I° Principi e finalità

Articolo 18 – Principi generali

1. Il Comune ispira la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini sia singoli sia associati, in conformità all'articolo 8 del T.U. 18.8.2000, n. 267, all'elaborazione degli indirizzi, delle scelte politico – amministrative, dei programmi ed alla gestione dei servizi; a tale scopo è promossa la partecipazione mediante gli istituti promossi dallo Statuto e dal relativo regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale deve consultare i cittadini – singoli o associati in libere forme portatrici di interessi generali – in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, del Piano Regolatore Generale, dei Piani Commerciali e dei piani urbani di traffico.

Articolo 19 – Partecipazione dei servizi

1. Il Comune favorisce e promuove:

a. La partecipazione, alla gestione dei servizi, di Enti, associazioni di volontariato, libere associazioni che operano in settori di competenza comunale:

b. La partecipazione alla gestione dei servizi degli utenti singoli ed associati.

2. Per tali fini il Comune:

a. Sollecita pareri dagli utenti e dai soggetti iscritti nel registro delle associazioni;

b. Stipula convenzioni per la gestione di specifici servizi;

c. Destina risorse sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati.

3. La partecipazione alla gestione dei servizi avviene con esclusione del fine di lucro.

Articolo 20 - Istanze, petizioni, proposte

1. Le istanze, le petizioni e le proposte dei cittadini singoli e delle associazioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono presentate al Sindaco che le tratta secondo le norme sotto riportate.

2. Le istanze sono dirette, per fini di interesse generale, ad ottenere informazioni e spiegazioni in ordine all'attività dell'amministrazione.

3. Le petizioni sono dirette, per fini di interesse generale, a segnalare esigenze e problemi della comunità .

4. Le proposte sono dirette, per fini di interesse generale, ad ottenere un provvedimento dall'amministrazione. La proposta di delibera deve essere redatta in capi od articoli ed accompagnata da una o più relazioni illustrative e, dove occorra, da studi, progetti, documenti e ogni relazione che sia idonea ad illustrarla.

5. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere presentate in forma scritta al protocollo generale del Comune, sottoscritte dal proponente o dai proponenti, comunque maggiorenni, ed autenticate a norma di legge, con indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e numero civico di ogni sottoscrittore, oltre ad eventuale domicilio digitale. Nel caso di pluralità' di firmatari dovrà essere indicato un rappresentante cui inviare le comunicazioni e la risposta.

6. Per le istanze, sottoscritte da un minimo di 100 firmatari, il Sindaco fornisce risposta scritta entro 30 giorni al referente indicato nel documento, fornendo inoltre copia della risposta ai capigruppo consiliari. Ciascun capogruppo potrà trasformare l'istanza in oggetto di interpellanza che dovrà essere discussa nella prima seduta consiliare utile.

7. Per le petizioni, sottoscritte da un minimo di 200 firmatari, il Sindaco fornisce risposta scritta entro 30 giorni al referente indicato nel documento, fornendo copia della risposta ai capigruppo consiliari. Ciascun capogruppo potrà trasformare la petizione in oggetto di interpellanza che dovrà essere discussa nella prima seduta consiliare utile.

8. Le proposte, sottoscritte da un minimo di 300 firmatari, vengono inoltrate dal Sindaco direttamente al Consiglio Comunale, inserendole all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, in modo da farne oggetto di discussione e deliberazione di accoglimento o di rigetto, in tutto o in parte. L'esito di tale discussione e della votazione conseguente dovrà essere trasmesso dal Sindaco al referente della proposta entro 30 giorni dalla data di svolgimento del Consiglio.

9. Qualora le istanze, le petizioni o le proposte presentate non siano redatte in conformità a quanto previsto dal presente articolo, entro 10 giorni dalla presentazione il Sindaco provvede a comunicare per iscritto al referente le difformità e/o le carenze riscontrate.

10. Il Sindaco può rigettare le istanze, le petizioni o le proposte qualora esse non siano redatte o presentate come stabilito da questo articolo oppure nel caso in cui l'oggetto esuli dalle competenze dell'amministrazione comunale.

Articolo 21 – Pubblicazione ed accesso agli atti

1. Gli atti deliberativi degli organi di governo e le determinazioni dei responsabili di servizi sono depositati presso gli uffici comunali ai fini di legge e per favorire l'informazione sull'attività amministrativa.

2. Il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni è disciplinato dall'apposito regolamento, che individua, altresì, le categorie di documenti sottratti all'accesso, nei limiti fissati dalla legge per l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi.

Articolo 22 – Accesso alle strutture e ai servizi

1. L'accesso alle strutture ed ai servizi è disciplinato da appositi regolamenti i quali stabiliscono le modalità e le priorità di accesso e determinano gli oneri da porre a carico degli utenti.

Articolo 23 – Referendum

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore al 25% degli aventi diritto al voto, può chiedere che siano indetti referendum consultivi sulle materie di competenza comunale

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali ed oneri a carico dei cittadini, di tariffe, di bilancio, di designazioni e nomine, espropriazioni per pubblica utilità, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a. Statuto comunale;
- b. Regolamento del Consiglio Comunale;
- c. Materie per le quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
- d. Materie che esulano dalla competenza comunale;
- e. Materie per le quali il provvedimento finale spetti ad altri Enti;
- f. Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale sono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato, nonché della revoca quando l'oggetto del quesito non abbia più ragione d'essere o debba essere sospeso allorché si verificano impedimenti temporanei.

4. Se il referendum raccoglie l'assenso della maggioranza dei partecipanti al voto, il Consiglio Comunale entro 45 giorni dalla proclamazione del risultato, da parte del Sindaco, delibera in merito ai conseguenti atti di indirizzo.

5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con le operazioni elettorali di cui al 4° comma dell'articolo 8 del T.U. 18.8.2000, n. 267.

Articolo 24 – Difensore Civico

1. Le funzioni del difensore civico comunale, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico dell'ente territoriale superiore, in conformità alla legge 23.12.2009, n. 191, art. 2, comma 186, lett. a.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI

Articolo 25 – Obiettivi

1. Il Comune di Rivolta d'Adda, nell'ambito della proprie competenze e nel quadro della normativa del settore, gestisce i servizi pubblici, uniformando l'attività amministrativa ai principi di partecipazione, semplificazione delle procedure, di imparzialità, nonché di sussidiarietà.

2. La gestione può avvenire fruendo di una delle forme associative di cui agli articoli 30 e 31, capo V° del T.U. 18.8.2000, n. 267.

3. La forma prescelta dovrà mirare alla migliore funzionalità dei servizi, perseguendo, nello stesso tempo, economie della parte di spese a carico del bilancio comunale.

Articolo 26 – Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi, determinando le forme di gestione tra quelle indicate nell'articolo 113 del T.U. 18.8.2000, n. 267.

2. Il Comune può dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

TITOLO V° ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I° Uffici e Personale

Articolo 27 – Principi strutturali

1. Compete all'Amministrazione Comunale il perseguimento di obiettivi specifici improntanti ai seguenti principi:

- a. Organizzazione del lavoro sulla base di progetti, obiettivi e programmi;
- b. Analisi ed individuazioni dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c. Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d. Superamento di rigide separazioni delle competenze nella suddivisione del lavoro al fine di conseguire la massima flessibilità delle strutture e del personale e favorire un'ottimale collaborazione tra gli uffici.

Articolo 28 – Organizzazione degli Uffici

1. L'Amministrazione Comunale disciplina, in conformità al 5° comma dell'articolo 89 del T.U. 18.8.2000, n. 267, con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione fra funzione politica attribuita al Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. I servizi e gli uffici operano in funzione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone periodicamente la rispondenza e l'economicità.

Articolo 29 – Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Apposito regolamento disciplina l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, basato su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.

2. La potestà regolamentare è esercitata, tenuto conto di quanto demandato, dalla contrattazione collettiva nazionale, nelle materie di cui all'articolo 89 , 2° comma del T.U. 18.8.2000, n. 267.

3. Il regolamento si ispira al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo dell'azione amministrativa e di verifica dei risultati conseguiti, mentre al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ai funzionari responsabili spetta il compito di definire gli obiettivi per la gestione amministrativa, tecnica e contabile, improntata a principi di professionalità e di responsabilità.

Articolo 30 – Diritti e doveri del personale

1. I dipendenti, inquadrati nella dotazione organica, ed ordinati secondo le categorie, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. Essi sono tenuti ad assolvere in modo puntuale ed efficiente gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli a raggiungere gli obiettivi loro assegnati. Sono, altresì, direttamente responsabili degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle proprie funzioni.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali dei dipendenti.

CAPO II° Personale

Articolo 31 – Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni, per la gestione, in forma associata, dell'Ufficio di Segretario Comunale.

3. Il Segretario svolge le funzioni assegnategli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o dal Sindaco.

4. Il regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere un Vice – Segretario, con funzioni vicarie del Segretario, in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 32 – Responsabili di Area e di Ufficio

1. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi individua le Aree, i Servizi e gli Uffici, il Sindaco individua i Responsabili delle Aree che, a loro volta, individuano gli eventuali Responsabili dei Servizi e degli Uffici.
2. Nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. In applicazione dell'articolo 110, comma 1°, del D.Lgs n. 267/2000, si prevede la possibilità di procedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. L'incarico a contratto è conferito previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico medesimo. In applicazione dell'articolo 110, comma 2°,

del D.Lgs n. 267/2000, si prevede la possibilità, previa analoga previsione nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di stipulare, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. Il regolamento deve stabilire i limiti, i criteri e le modalità, con cui possono essere stipulati gli indicati contratti”.

Articolo 33 – Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione – Collaborazioni esterne

1. La Giunta Comunale, nelle forme previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla categoria da ricoprire.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto livello di professionalità, con contratto a tempo determinato di liello pubblico o di diritto privato; in quest'ultimo caso è necessaria una deliberazione motivata. Restano fermi i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire.
5. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 34 – Pro-Loco

1. Il Comune riconosce nella Associazione Pro-Loco strumento di supporto per la promozione e tutela del territorio mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali nonché di promozione dell'attività turistica.

TITOLO VI° FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I° Ordinamento Finanziario

Articolo 35 – Principi

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge, e, nei limiti della stessa previsti, di regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica al Comune è riconosciuta autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse, proprie e trasferite.
3. Il Comune, altresì, è titolare di potestà impositiva autonoma, nel campo delle imposte, delle tasse o delle tariffe, ha infine un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 36 – Regolamento di contabilità – Servizio economico – finanziario

1. L'attività finanziaria è disciplinata dal Regolamento di cui all'art. 152 del T.U. 18.8.2000, n. 267.
2. L'organizzazione del servizio finanziario, cui spetta il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria, è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nell'osservanza dell'articolo 153 del T.U. 18.8.2000, n. 267.

**TITOLO VII°
FUNZIONE NORMATIVA**

**CAPO I°
Principi**

Articolo 37 – Statuto

1. Lo Statuto stabilisce (nell'ambito dei principi fissati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), le norme fondamentali sull'organizzazione dell'Ente; ad esso devono conformarsi tutti gli atti del Comune, normativi e non.

Articolo 38 – Regolamenti

1. Il Comune adotta regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto:

a. Nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;

b. In tutte le altre materie di propria competenza.

2. Deve sempre essere tenuto conto delle disposizioni regolamentari emanate da soggetti aventi una competenza concorrente.

3. Nel corso dell'iter formativo possono essere consultati i soggetti interessati.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio:

a. Dopo l'adozione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione degli atti deliberativi;

b. Ad avvenuta esecutività dell'atto di adozione, per la durata di quindici giorni, trascorsi i quali acquisiscono efficacia.

4. I Regolamenti devono essere accessibili a chiunque intende consultarli.

Articolo 39 – Ordinanze

1. Il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti, a norma dell'art. 54, 2° comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.

Articolo 40 – Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto, esaurito il controllo da parte del competente organo regionale, entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio istituzionale